

Contratto di Ricerca

Tra

la **Scuola Normale Superiore**, con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7, (C.F. 80005050507) rappresentata dal Prof. Salvatore Settis, nella propria qualità di Direttore e legale Rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima

(di seguito indicata anche come Parte o SNS)

E

La **Scuola Superiore di Studi e Perfezionamento "Sant'Anna"** con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33 (CF 93008800505) rappresentata dal Prof. Paolo Ancillotti nella sua qualità di Direttore pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola Sant'Anna medesima

(di seguito indicata come Parte o SSSUP)

premesso che

- entrambe le parti sono Istituti pubblici di istruzione universitaria, alta formazione e ricerca inseriti nel sistema universitario italiano;
- tra le parti sussistono consolidati rapporti scientifici ed istituzionali formalizzati con numerosi contratti e convenzioni nelle materie di comune interesse;
- che la SNS, mediante il proprio Laboratorio di Fisica "G. Polvani", è impegnata in un progetto FIRB (Prot. MIUR "RBLA03ER38_002" bando 03) dal titolo "*Laboratorio Nazionale sulle NanoTecnologie per Genomica e postGenomica (NG-Lab)*" Responsabile Scientifico dell'unità di ricerca Scuola Normale Superiore è il Prof. Fabio Beltram;
- nell'ambito del citato progetto, la SNS intende avvalersi delle esperienze e competenze presenti presso la SSSUP ed in particolare presso il "Laboratorio CRIM" di micro e nano ingegneria (Polo Valdera);
- il "Laboratorio CRIM" della SSSUP possiede le strutture necessarie allo svolgimento delle ricerche in tale settore ed è disponibile, compatibilmente con le proprie finalità istituzionali, a collaborare per la SNS

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Ricerca

Le premesse sono parte integrate e sostanziale dei patti che seguono.

La SNS affida alla SSSUP, che accetta,

- a) l'attività di ricerca scientifica relativa alla realizzazione di matrici nanofluidiche riconfigurabili, da effettuarsi secondo il programma indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente contratto;
- b) la realizzazione delle seguenti attività:
 1. messa a punto dei protocolli per la realizzazione di matrici nanofluidiche secondo le specifiche di cui all'allegato 1
 2. consegna di un prototipo secondo le caratteristiche di cui all'allegato 1.

Per lo svolgimento delle attività affidate alla SSSUP, la SNS riconoscerà un corrispettivo secondo quanto previsto al successivo articolo 6.

Art. 2 - Durata

Il presente contratto ha la durata di nove mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato e/o prorogato previo accordo scritto tra le parti.

Art. 3 – Relazioni e prodotti

Le attività saranno svolte presso le sedi delle Parti, secondo le esigenze operative, e per la SSSUP presso il Laboratorio CRIM sotto la responsabilità scientifica del suo Direttore.

La SNS designa il Prof. Fabio Beltram, direttore del Laboratorio di Fisica, quale responsabile scientifico delle attività di sua pertinenza.

Il Responsabile Scientifico designato dalla SSSUP redigerà:

- b) eventuali relazioni specifiche sui risultati di ogni studio o ricerca che costituiscano un complesso significativo;
- c) relazione finale, sugli studi e lavori effettuati, con indicazione e consegna alla SNS dei risultati ottenuti.

Art. 4 - Riservatezza

Il Responsabile della prestazione si rende garante che il personale ad esso destinato allo svolgimento della ricerca mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente contratto e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

In relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196 del 2003 e s.m.i., le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali forniti dalle Parti formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire obblighi di contratto, legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli Organi di Vigilanza.

Art. 5 - Responsabilità e garanzie

Ai fini del presente accordo, ciascuna parte si impegna ad accogliere il personale dell'altra. Nulla è dovuto al personale ospitato da parte dell'ospitante. Il personale, che si rechi presso una sede dell'altra parte per l'esecuzione di attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'ospitante. Dal punto di vista infortunistico, ognuna delle parti garantisce copertura assicurativa al proprio personale.

La SNS si impegna ad informare la SSSUP dei rischi indotti nei luoghi di lavoro della SSSUP stessa dall'esecuzione dell'attività oggetto del contratto.

La SSSUP si impegna ad informare la SNS dei rischi in essere presso le strutture della SSSUP affinché l'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto si svolga in condizioni di sicurezza.

Art. 6 - Compensi e pagamenti

Per lo svolgimento della ricerca in oggetto, la SNS verserà alla SSSUP la somma di € 30.000,00 (euro trentamila/00) IVA inclusa; tale somma verrà corrisposta mediante bonifico bancario sul conto corrente della SSSUP n. c/oABI.....CAB..... Cin

.....
con le seguenti modalità:

- € 10.000,00 (euro diecimila/00, comprensivi di IVA) al trentesimo giorno dalla stipula del presente contratto;
- € 20.000,00 (euro ventimila/00, comprensivi di IVA) a saldo alla presentazione della relazione finale di cui all'art. 3 lett. c).

Ciascun pagamento avverrà nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento, al protocollo della Scuola Normale, della documentazione contabile relativa.

Art. 7 – Arbitrato

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia eventualmente derivante da o relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 808 e seguenti del Codice di procedura civile. L'arbitrato avrà luogo a Pisa e si svolgerà in lingua italiana. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri: uno sarà nominato dalla SSSUP, l'altro dalla SNS e il terzo, che fungerà da presidente, sarà nominato dai primi due arbitri. Qualora i due arbitri sopra designati non raggiungano un accordo sulla nomina del terzo, questi sarà designato dal Presidente del Tribunale di Pisa. Le decisioni del collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti.

Art. 8 - Disposizioni generali e fiscali

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo le parti rinviano espressamente alla normativa vigente in materia nonché alla disciplina del codice civile.

Il presente atto, redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte verrà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 .

Ogni onere fiscale è posto, per volontà delle parti, a carico della Scuola Sant'Anna.

Per la Scuola Normale Superiore di Pisa

Il Direttore, *Prof. Salvatore Settis* _____

Pisa.....

Per la Scuola Superiore di Studi e Perfezionamento Sant'Anna

Il Direttore, *Prof. Paolo Ancilotti* _____

Pisa

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, si approva espressamente la clausola compromissoria riportata all'art. 7,

Per la Scuola Normale Superiore di Pisa

Il Direttore, *Prof. Salvatore Settis* _____

Pisa.....

Per la Scuola Superiore di Studi e Perfezionamento Sant'Anna

Il Direttore, *Prof. Paolo Ancilotti* _____

Pisa

ALLEGATO 1

Descrizione dell'attività pattuita e dei risultati da fornire alla SNS